

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 1 AGO, 2000

=====

ADDI' **- 1 AGO, 2000** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS


ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° **1857**
Modifica della D.C.R. 28.07.99, n. 557, relativa alla ratifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 3084 del 1'8.06.99 concernente: "Applicazione transitoria dell'art. 12 del D.lgs 31.03.98, n. 114. Deroga in materia di orari dell'attività di vendita al dettaglio"



OGGETTO: modifica della D.C.R. 28.7.99., n. 557, relativa alla ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3084 dell'8.6.99. concernente: "Applicazione transitoria dell'art.12 del decreto legislativo 31.3.98., n. 114. Deroga in materia di orari dell'attività di vendita al dettaglio."

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore per le politiche delle attività produttive;

VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, concernente la riforma del settore del commercio, ed in particolare, l'art.12, il quale al c. 1 stabilisce che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale previsto dall'art.11, c.4, del decreto stesso;

VISTO, inoltre, il c. 3 del medesimo art.12, il quale stabilisce che, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni indicate dallo stesso comma, le Regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la predetta facoltà;

VISTA la legge regionale 18.11.1999, n. 33, ed in particolare l'art.55 che ha dettato la disciplina relativa al citato art.12 del D. Lgs. n. 114/98 da valere nel periodo transitorio e cioè in fase di prima applicazione della legge regionale stessa ed in attesa degli adempimenti previsti dall'art.32, stabilendo che le deroghe in materia di orari di cui trattasi possono essere osservate nei comuni nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della ripetuta legge regionale, sono stati adottati provvedimenti regionali ai sensi del medesimo art.12;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 28.7.1999, n. 557, di ratifica della D.G.R. dell'8.6.99, n. 3084, con la quale sono stati individuati ed elencati, su richiesta dei Comuni medesimi, i comuni nei quali può essere esercitata la facoltà attribuita agli esercenti la vendita al dettaglio dal ripetuto art.12, c. 1, del D.Lgs. n. 114/98 di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura domenicale, festiva e nella mezza giornata infrasettimanale, ove stabilita dai Comuni;

PRESO ATTO CHE in detto elenco è inserito anche il comune di Frosinone come da richiesta del comune medesimo n. 4339 del 22.9.98 allegata alla suddetta D.C.R. n.557/99;

VISTA l'allegata nota n.6714 del 27.7.2000 recepita al protocollo n.403/PSRC del 31.7.2000 con la quale il comune di Frosinone ha rappresentato che, non essendosi verificati effetti positivi per l'economia della città dalla predetta situazione derogatoria, il Comune medesimo con DGC n.208 del 22.5.2000 ha dichiarato di non possedere i requisiti necessari per essere inserito tra i comuni a prevalente economia turistica, chiedendo la cancellazione dall'elenco di cui alla citata D.G.R.n.3084/99, ratificata con D.C.R. n. 557/99;

Art12Frosinone

CONSIDERATO che la predetta richiesta avanzata dal Comune di Frosinone può essere accolta per la motivazioni poste a sostegno della medesima;

RITENUTO pertanto di poter modificare in tal senso la D.C.R. 28.7.99, n. 557, cancellando dall'elenco in essa contenuto il Comune di Frosinone;

VISTO l'art.22 punto 10 dello Statuto regionale;

RICHIAMATA l'urgenza di provvedere all'unanimità;

VISTA la legge 15.5.97 n.127

DELIBERA

con i poteri del Consiglio Regionale e salvo ratifica per le considerazioni di cui in premessa, di modificare parzialmente la D.C.R. 28.7.1999, n.557 relativa alla "Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n.3084 dell'8 giugno 1999 concernente "Applicazione transitoria dell'art'12 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114. Deroga in materia di orari dell'attività di vendita al dettaglio" cancellando dall'elenco dei comuni di cui al punto 1 il Comune di Frosinone.

La presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.17, c.32 della legge 15.5.1997 n.127..

CA PRESENTE DELIBERAZIONE VERBA PUBLUCATA SU B.U.R.C

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

